

Modello agenzia k kiosk – Cassa pensione Valora

Nel prosieguo è riportato un riepilogo di importanti informazioni sulla Cassa Pensione Valora per direttori di agenzie autonomi esordienti.

Da un lato abbiamo risposto ad alcune domande che probabilmente vi ponete anche voi, dall'altro abbiamo raccolto i principali argomenti del regolamento di previdenza.

Per agevolare la lettura si è rinunciato all'utilizzo della forma femminile. La forma maschile è valida per entrambi i sessi.

Domande & risposte

Posso riscuotere il capitale dalla cassa pensione per aprire un'agenzia?

No, perché l'agenzia è costituita come Sagl, pertanto il direttore dell'agenzia non è considerato autonomo, ma impiegato. Lei continua quindi ad essere assicurato presso la Cassa pensione Valora come impiegato della Sagl e di conseguenza non ha diritto alla prestazione d'uscita.

Secondo quanto disposto dalla legge infatti, la prestazione d'uscita può essere pagata in contanti solo se l'assicurato comincia un'attività lucrativa indipendente.

Quanto mi costa la cassa pensione?

Distinguiamo tra contributi di risparmio e di rischio, nonché costi amministrativi. I contributi di risparmio e di rischio, calcolati come da tabella sottostante, sono a carico sia dei lavoratori dipendenti, sia dei datori di lavoro. I costi amministrativi, che ammontano a CHF 2.60 mensili per assicurato, sono pagati completamente dal datore di lavoro.

I contributi del datore di lavoro e i costi amministrativi sono pagati dall'agenzia.

Età	Contributi in % del salario annuo assicurato (Piano di base)								
	Contributi di risparmio			Contributi di rischio			Contributi complessivi		
	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale
18 – 24	-	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00
25 – 34	4.25	4.25	8.50	1.00	1.00	2.00	5.25	5.25	10.50
35 – 44	6.75	7.25	14.00	1.00	1.50	2.50	7.75	8.75	16.50
45 – 54	7.25	9.75	17.00	1.50	2.50	4.00	8.75	12.25	21.00
55 – 65	7.75	12.25	20.00	1.50	3.00	4.50	9.25	15.25	24.50
66 – 70	7.75	12.25	20.00	1.00	1.00	2.00	8.75	13.25	22.00

Il passaggio al gruppo contributivo immediatamente superiore avviene ogni 1° gennaio.

Le mie prestazioni cambiano?

Le Sue prestazioni continuano ad essere trattate secondo il regolamento di previdenza attualmente in vigore. Il passaggio al modello agenzia non comporta cambiamenti delle basi del regolamento. Se però cambia il salario, cambiano anche le prestazioni.

Cosa cambia per i miei collaboratori?

Niente. Per i Suoi collaboratori vale lo stesso regolamento di previdenza in vigore sinora.

Com'è trattato l'avere di vecchiaia in caso di passaggio a un'agenzia?

L'avere di vecchiaia continua ad essere gestito allo stesso modo.

Come funziona il pagamento dei contributi?

I contributi a carico dei dipendenti sono detratti direttamente dai salari.

Ogni mese la Cassa pensione Valora redige il conteggio dei contributi di dipendenti e datore di lavoro per tutti i collaboratori di un'agenzia. La fattura deve essere pagata dall'agenzia entro 30 giorni. Se non viene saldata entro 3 mesi dalla scadenza, la Cassa pensione Valora è tenuta ad informare l'autorità di vigilanza.

Quali sono i miei obblighi in qualità di direttore di agenzia?

In qualità di direttore di agenzia, Lei è tenuto a comunicarci tutti i dati importanti dei collaboratori, fra cui assunzioni, uscite, variazioni retributive, cambiamenti di domicilio e dello stato civile.

Le assenze prolungate, Sue o dei Suoi collaboratori, a seguito di malattia o infortunio, con eventuale iscrizione all'Assicurazione invalidità federale (AI), nonché i decessi devono esserci immediatamente notificati.

Cosa devo fare per iscrivere la nuova agenzia alla Cassa pensione Valora?

Niente. La Valora AG ci informa della costituzione della Sagl e della data del passaggio al modello agenzia. Lei riceve automaticamente da noi il contratto di affiliazione da firmare. Il contratto di affiliazione regola l'affiliazione alla cassa pensione. Non deve far altro che ritornarcelo firmato.

La Valora ci informa anche del trasferimento dei collaboratori interessati.

A chi posso rivolgermi per eventuali domande?

Per qualsiasi informazione può rivolgersi a noi. Siamo a Sua completa disposizione. Può contattarci per e-mail: pensionskasse@valora.com o per telefono: 061 467 20 20.

Tutti i moduli, i fogli informativi e il nostro regolamento previdenziale aggiornato sono disponibili sul nostro sito: www.valora.com/de/group/pensionfund/

Le principali parole chiave del regolamento di previdenza

La Cassa pensione Valora tutela gli assicurati, nonché i loro parenti e superstiti, dalle conseguenze finanziarie della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità, secondo le disposizioni del regolamento di previdenza e della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP).

Quanto sottoriportato è semplicemente un compendio di alcuni articoli del regolamento di previdenza ed ha unicamente carattere informativo. In caso di eventuali contraddizioni o incompletezza fa fede esclusivamente l'attuale regolamento di previdenza.

Obbligo assicurativo, art. 2, art. 5 e art. 6

Un collaboratore deve essere assicurato obbligatoriamente nella cassa pensione se il salario annuo supera la soglia d'ingresso di CHF 21'330.00. L'obbligo assicurativo inizia il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età del collaboratore. Per gli invalidi parziali la soglia d'ingresso viene ridotta a seconda dell'invalidità.

Il salario annuo comprende la tredicesima mensilità e le indennità per il lavoro nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Obbligo contributivo per salario orario, art. 6

Per i collaboratori che percepiscono un salario orario, il salario mensile viene previsto in base al salario annuo. Se il salario annuo così calcolato supera la soglia d'ingresso, per il mese in questione vengono riscossi contributi.

Coordinamento salariale, art. 6

Solo la percentuale di salario che supera la soglia d'ingresso deve essere assicurata nella cassa pensione.

Esempio	salario annuo	CHF 32'000.00
	soglia d'ingresso	CHF 21'330.00
	salario assicurato nella cassa pensione	CHF 10'670.00

Il salario minimo assicurato è di CHF 3'555.00.

Riscatti, art. 9

Un collaboratore che entra come nuovo assicurato nella nostra cassa pensione deve versarvi tutte le prestazioni d'uscita provenienti dai precedenti rapporti previdenziali.

Se alla voce "Possibilità di acquisto massima alla data del pensionamento ordinario" del certificato d'assicurazione è indicato un importo, è possibile effettuare riscatti privati nella cassa pensione fino all'importo indicato.

Il versamento di prestazioni di libero passaggio e di riscatti privati aumenta le prestazioni di vecchiaia come pure le prestazioni in caso di decesso o invalidità. Dopo aver effettuato un riscatto, la persona assicurata riceve un nuovo certificato d'assicurazione aggiornato.

PPA, art. 29

La promozione della proprietà d'abitazioni permette il prelievo di una parte del capitale di previdenza per finanziare la proprietà d'abitazione. Ciò è però possibile solo per un'abitazione ad uso proprio, non è quindi ammesso il finanziamento per una casa di vacanza o una seconda casa.

Se alla voce "Importo possibile per la proprietà d'abitazioni o costituzione in pegno" del certificato d'assicurazione è indicato un importo, significa che il collaboratore può prelevare i fondi della previdenza professionale per la proprietà d'abitazione.

Per ottenere tale prelievo devono essere soddisfatte determinate condizioni. Per maggiori informazioni rimandiamo al nostro Memorandum "Promozione della proprietà d'abitazioni (PPA)" che possiamo spedirle su richiesta.

Pensionamento, artt. 10-13 e Appendice 6

Il pensionamento anticipato è possibile a partire dai 58 anni di età. In caso di uscita di un collaboratore a partire da quest'età, Lei dovrà pertanto comunicare alla cassa pensione se il collaboratore va in pensione o no.

Al momento del pensionamento il collaboratore potrà scegliere se percepire una rendita vitalizia o riscuotere il capitale. È anche possibile riscuotere solo una parte del capitale. La richiesta per il ritiro del capitale deve essere inoltrata alla cassa pensione al più tardi 6 mesi prima del pensionamento.

Quanto al "Pensionamento anticipato", su richiesta possiamo spedirle il nostro Memorandum.

Invalidità, artt. 14-15

L'assegnazione di una rendita d'invalidità da parte dell'Assicurazione invalidità federale (AI) può portare al percepimento di una rendita d'invalidità anche dalla cassa pensione. La verifica delle prestazioni è eseguita dalla cassa pensione. Lei dovrà informare immediatamente la cassa pensione di un'avvenuta iscrizione all'AI o di incapacità lavorativa prolungata (superiore a 6 mesi).

Decesso, artt. 16-21

In caso di decesso di un assicurato possono essere corrisposte varie rendite ai superstiti (p.es. coniugi o figli). In assenza di persone aventi diritto alle rendite, verrà eventualmente versato un capitale di decesso. La verifica delle prestazioni è eseguita dalla cassa pensione. In caso di decesso di un assicurato, Lei dovrà informare immediatamente la cassa pensione.

Uscita, art. 5, artt. 22-25

Con la cessazione del rapporto di lavoro cessa anche l'obbligo assicurativo nei confronti del collaboratore. Non appena veniamo a conoscenza dell'uscita, comunichiamo al collaboratore le informazioni necessarie per il versamento della sua prestazione d'uscita, che solitamente viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro o altrimenti versata su un conto di libero passaggio di una banca.

In determinati casi è anche possibile il pagamento in contanti (p.es. avvio di un'attività lucrativa indipendente). Ogni caso particolare deve però essere discusso con il collaboratore.